

**GARANZIA  
TRADE FINANCE  
N° <numero >**

**Contratto tra**

**SACE Spa  
Piazza Poli, 42 - 00187 Roma**

**E**

**<L'Istituto Garantito>**



**GARANZIA TRADE FINANCE n. [●] (la “Garanzia Trade Finance”)**  
**CONDIZIONI PARTICOLARI**

**C.P. 1 Parti**

1. Istituto Garantito: [●]
2. Sace: Sace S.p.A., società con socio unico, con sede in Roma, Piazza Poli 37/42, R.E.A. di Roma 923591, Capitale Sociale Euro 3.730.323.610,00 i.v.

**C.P. 2 Premesse**

I termini in maiuscolo nelle presenti Condizioni Particolari (“**C.P.**”) hanno lo stesso significato ad essi attribuito nelle Condizioni Generali (“**C.G.**”).

**PREMESSO CHE**

- 1) [in data [●] l'Istituto Garantito ha concluso con il Debitore una convenzione (allegata *sub* [●]), al fine di facilitare e rendere più economico l'accesso al credito sia da parte dei propri Fornitori che da parte dei Fornitori delle società controllate, con l'intento di ottimizzare la gestione del proprio ciclo passivo (la “**Convenzione**”);]
- 2) in data [●] l'Istituto Garantito [ha concluso] / [concluderà] con [●]<sup>1</sup> (il “**Cedente**”) uno o più contratti di factoring (il “**Contratto di Factoring**”), in virtù del quale l'Istituto Garantito subentra nella titolarità di taluni crediti derivanti dal Contratto, rappresentati da fatture commerciali o altri documenti equivalenti emessi dai Fornitori durante il periodo di esecuzione del Contratto;
- 3) con riferimento al predetto Contratto di Factoring, ed allo specifico fine di soddisfare le esigenze del Cedente, l'Istituto Garantito ha l'esigenza di ottenere un'adeguata protezione del credito che soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 e successive modifiche e/o integrazioni;
- 4) Sace, conformemente ai propri scopi statuari e alla normativa applicabile, ivi inclusa la delibera CIPE n. 62 del 20 luglio 2007, dichiara di essere in possesso di ogni requisito e/o autorizzazione per il rilascio di una garanzia che soddisfi i requisiti di cui al punto 2 che precede.

**CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

Sace rilascia la presente garanzia (la “**Garanzia Trade Finance**”) in favore dell'Istituto Garantito quale intervento di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive beneficiante della controgaranzia dello Stato italiano, nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59”.

La presente Garanzia Trade Finance è composta dalle presenti C.P. e dalle C.G. aggiornate alla data del [●].

Mediante la sottoscrizione delle presenti C.P., l'Istituto Garantito dichiara di aver ricevuto, preso visione ed aver accettato il contenuto delle stesse, nonché delle sopraindicate C.G.

Mediante la sottoscrizione delle presenti C.P., Sace dichiara di essere a conoscenza e di aver pienamente inteso il tenore del Contratto di Factoring.

Le Premesse, gli Allegati e le Definizioni costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Garanzia Trade Finance.

**C.P. 3 Elementi essenziali del Rischio Garantito**

(i) Contratto di Factoring

1. Cessione [revolving/spot] pro soluto a titolo definitivo [con/senza] notifica al Debitore

<sup>1</sup> Nel caso in cui la struttura dell'operazione preveda la cessione dei Crediti da parte del Fornitore a un soggetto (es. factor captive appartenente al gruppo del Debitore) che a sua volta li cede all'Istituto Garantito, indicare, in alternativa al Fornitore, il nome del cedente.

**GARANZIA TRADE FINANCE n. [●] (la “Garanzia Trade Finance”)**  
**CONDIZIONI PARTICOLARI**

2. Data di Scadenza: la data in cui ciascun Credito è dovuto ed esigibile ai sensi della relativa fattura commerciale (o documento equivalente) e del Contratto.
3. Data di Scadenza Convenzionale: la Data di Scadenza del Credito oggetto di Cessione aumentata dei giorni di “stress time” definiti al momento della Cessione ai sensi del Contratto di Factoring, fermo restando che la Data di Scadenza Convenzionale i) non potrà eccedere la Durata del Credito, come di seguito definita, e ii), non dovrà essere successiva al Termine della Garanzia Trade Finance.
  - (ii) Contratto (commerciale)
    1. Contratti di fornitura stipulati tra Fornitore e Debitore  
Fornitori: i soggetti come da elenco di seguito indicato, come di volta in volta modificato in forza di comunicazione scritta da parte dell’Istituto Garantito: [●]
    2. Debitori: [●]
    3. Rating iniziale attribuito al Debitore/ai Debitori: [●]
    4. Garante: [●]
  - (iii) Copertura Sace
    1. Crediti ammessi in copertura: Crediti ceduti all’Istituto Garantito ai sensi del Contratto di Factoring, in forza di Cessioni aventi ad oggetto i Crediti derivanti dal Contratto tra Fornitore e Debitore
    2. Percentuale Garantita: [●]%
    3. Importo Massimo Garantito: € [●]
    4. Quota di Scoperto Obbligatorio: [●]%
    5. Durata del Credito: non eccedente [●] giorni data fattura fine mese, fatto salvo diverso e specifico accordo scritto tra le parti
    6. Durata della Garanzia Trade Finance: [inserire la data di termine finale della copertura] (il “**Termine della Garanzia Trade Finance**”),
    7. Data in cui Sace ha ricevuto i testi contrattuali ai sensi dell’Art. 3.1 lettera (b) C.G.: [●]
    8. Rischio Garantito: mancato pagamento, in tutto o in parte, del Credito alla Data di Scadenza ovvero alla Data di Scadenza Convenzionale ove prevista, protratto sino alla scadenza del T.C.S., come determinata ai sensi dell’Art. 9 delle C.G.
    9. Remunerazione Sace: [●]  
Nel caso in cui una delle parti eserciti il recesso ai sensi dell’Art. 15 delle C.G. e non si sia verificato un Sinistro nel periodo di riferimento, la Remunerazione Sace già corrisposta dall’Istituto Garantito a Sace in via anticipata per il periodo di riferimento dovrà essere conguagliata sulla base degli effettivi utilizzi registrati sino alla data di efficacia del recesso.
    10. Quota Upfront: [●]<sup>2</sup>  
Il pagamento della Quota *Upfront* deve essere effettuato dall’Istituto Garantito – che è sin d’ora autorizzato a decurtarne il relativo importo dall’anticipo del corrispettivo dovuto ai sensi del Contratto di Factoring - entro la prima tra le seguenti date: (i) [●] giorni dalla data in cui l’Istituto Garantito abbia effettuato il pagamento del corrispettivo della prima Cessione ai sensi del Contratto di Factoring e (ii) [●] giorni dalla data di trasmissione della Garanzia Trade Finance da Sace all’Istituto Garantito.
    11. Tasso per il computo degli interessi maturati successivamente alla data di scadenza per la restituzione delle somme incassate da parte dell’Istituto Garantito, ai sensi dell’art. 13.3 C.G.: [●]%^<sup>3</sup>

#### **C.P.4 Deroche ed integrazioni**

1. [inserire eventuali deroghe e integrazioni alle C.G.]

<sup>2</sup> Ove prevista

<sup>3</sup> Nel caso in cui l’Importo Massimo Garantito sia in Euro, il tasso è l’Euribor ad un mese; nel caso in cui l’Importo Massimo Garantito sia in USD, il tasso è il “daily simple” SOFR.

**GARANZIA TRADE FINANCE n. [●] (la “Garanzia Trade Finance”)  
CONDIZIONI PARTICOLARI**

**C.P.5 Presupposti**

[La Garanzia è stipulata sul presupposto che (i) tutte le licenze e/o le autorizzazioni da parte delle autorità competenti previste in relazione alle forniture [elencate nell’Allegato II del Regolamento UE n. 833/14 concernente misure restrittive nei confronti della Russia, come di volta in volta modificato e/o integrato] / [ALTRO REGIME SANZIONATORIO RILEVANTE] siano state rilasciate all’Istituto Garantito nel rispetto della normativa applicabile e che tali licenze e/o autorizzazioni siano valide ed efficaci entro e non oltre la data del [●] [e che gli adempimenti previsti ai sensi della Legge 185/1990 concernente materiale di armamento siano stati eseguiti da parte dall’Istituto Garantito nel rispetto della relativa normativa] (ii) tutte le licenze e/o le autorizzazioni da parte delle autorità competenti previste in relazione alle forniture [elencate nell’Allegato I del Regolamento 821/2021 che istituisce un regime dell’Unione di controllo delle esportazioni, dell’intermediazione, dell’assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso] / [[●] [di cui alla Legge 185/1990 concernente materiale di armamento [ALTRO REGIME SANZIONATORIO RILEVANTE] siano state rilasciate ai Fornitori nel rispetto della normativa applicabile e che tali licenze e/o autorizzazioni siano valide ed efficaci entro e non oltre la data del [●] (iii) il Debitore ed i Fornitori non sono destinatari di sanzioni, divieti, misure restrittive o altri provvedimenti da parte delle Nazioni Unite, dall’Unione Europea, dalla Repubblica Italiana o (nei limiti in cui compatibile con la normativa comunitaria e italiana) dalle autorità degli Stati Uniti d’America e del Regno Unito.]<sup>4</sup>

**C.P.6 Domicilio ai fini delle comunicazioni**

1. Sace:  
SACE S.p.A. – Piazza Poli 37/42 - 00187 – Roma  
Oggetto: Contratto di Garanzia N. [●]  
Ca.: [●]  
Cc.: [●]  
Posta elettronica certificata [●]
2. Istituto Garantito: [●]

DATA .....

L’ISTITUTO GARANTITO

SACE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**APPROVAZIONE ESPRESSA**

L’Istituto Garantito dichiara di aver letto e di approvare specificatamente – ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile – le seguenti clausole:

**C.G.**

\_\_\_\_\_

<sup>4</sup> Da eliminare in caso di Fornitori italiani.



**GARANZIA TRADE FINANCE n. [●] (la “Garanzia Trade Finance”)  
CONDIZIONI PARTICOLARI**

*Art. 3.3 (inefficacia della Garanzia Trade Finance);*

*Artt. 3.4 e 3.5 (esclusioni dalla copertura);*

*Art. 5 (Dichiarazioni dell’Istituto Garantito);*

*Art. 6 (Decisioni);*

*Art. 7 (Obblighi dell’Istituto Garantito);*

*Art. 8 (Ulteriori obblighi dell’Istituto Garantito);*

*Art. 11.9 (indennizzo non dovuto in caso di sentenza definitiva relativa a reati di corruzione internazionale commessi dall’Istituto Garantito o da terzi per suo conto);*

*Art. 11.10 (restituzione dell’indennizzo non dovuto pagato da Sace);*

*Art. 13 (Surroga - Recuperi);*

*Art. 14.2 (non rimborsabilità della Remunerazione Sace);*

*Art. 15 (Risoluzione e recesso);*

*Art. 16.1 (efficacia della cessione della Garanzia Trade Finance);*

*Art. 18.3 (obblighi degli eventuali cessionari della Garanzia Trade Finance);*

*Art. 20.2 (comunicazioni consentite a Sace).*

**L’ISTITUTO GARANTITO**

---



**GARANZIA TRADE FINANCE n. [●] (la “Garanzia Trade Finance”)  
CONDIZIONI PARTICOLARI**

**CONFERIMENTO DI MANDATO**

L’Istituto Garantito conferisce, mandato a Sace al fine: (i) il recupero delle eventuali quote di Scoperto Obbligatorio (ii) la gestione di ogni altro diritto discendente o comunque connesso all’indennizzo corrisposto e (iii) provvedere ad una ristrutturazione del debito per il Credito non ancora scaduto, ai sensi e per gli effetti dell’Articolo 13.2 delle C.G.

**L’ISTITUTO GARANTITO**

**SACE**

---

---

**GARANZIA TRADE FINANCE n. [•] (la “Garanzia Trade Finance”)  
CONDIZIONI PARTICOLARI**

**ALLEGATO 1 - Dichiarazioni Trimestrali**

[Debitore]<sup>5</sup>

		A	B	C	D
Data di rilevamento <sup>6</sup>	Data di riferimento <sup>7</sup>	Cessioni sul Contratto di Factoring per ciascun mese del trimestre di riferimento	Importo totale delle Cessioni nel trimestre di riferimento	Monte crediti in essere sul Contratto di Factoring alla fine del trimestre	Importo Massimo Garantito SACE alla fine del trimestre
[•]	[•]				
	[•]				
	[•]				
[•]	[•]				
	[•]				
	[•]				
[•]	[•]				
	[•]				
	[•]				
[•]	[•]				
	[•]				
	[•]				

**Note:**

Colonna A: dato del turnover di ciascun mese del trimestre di riferimento.

Colonna B: somma dei dati mensili della colonna A. Rappresenta il dato del turnover del trimestre su cui calcolare la Remunerazione SACE.

Colonna C: dato puntuale del turnover alla fine di ciascun trimestre di riferimento.

Colonna D: ([Percentuale Garantita da SACE]\*colonna C). Nel limite dell'Importo Massimo Garantito, rappresenta l'esposizione puntuale a valere sulla Garanzia Trade Finance.

<sup>5</sup> Per ciascun Debitore ed - ove applicabile - a livello aggregato di tutti i Debitori

<sup>6</sup> Trimestre di riferimento

<sup>7</sup> Mese di riferimento



**GARANZIA TRADE FINANCE n. [•] (la “Garanzia Trade Finance”)  
CONDIZIONI PARTICOLARI**

Data di rilevamento <sup>8</sup>	Rating <i>[Debitore]</i>				
	S&P	Moody's	Fitch	[•]	Istituto Garantito
[•]					
[•]					
[•]					
[•]					

---

<sup>8</sup> Trimestre di riferimento